

OGGETTO:

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- la disciplina dell'IMU è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Richiamate le deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 6 del 26 marzo 2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale a disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1° gennaio 2014 e abrogato i precedenti regolamenti in materia di IMU e TARES;
- Consiglio Comunale n. 46 del 18 Dicembre 2017 ad oggetto: IUC (Imposta unica comunale) componente IMU – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018;
- Giunta Comunale n. 37 del 03.07.2015, con la quale è stato nominato il Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale).

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia

ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre l'esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Considerato che per l'unità immobiliare concessa in comodato, per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno d'imposta 2016 è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, in base alla nuova disciplina dei requisiti;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) ed in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;

- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato che l'art. 1 c. 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017), ha previsto la conferma del blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2016, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;

Considerato che la legge n. 145 del 30.12.2018 (legge di bilancio 2019) non ha più previsto il blocco delle aliquote, ma l'Amministrazione ritiene comunque di non avvalersi di tale facoltà, allo scopo di non pesare ulteriormente sui cittadini;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che il versamento dell'imposta è fissato, come a norma, al 16 giugno per l'acconto e al 16 dicembre per il saldo, con possibilità di effettuare il pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata.

Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 07/12/2018, con il quale si differisce al 28/02/2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019;

Il Sindaco illustra il presente punto all'ordine del giorno.

Considerato che in merito all'adozione del presente provvedimento è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario:

- in ordine alla regolarità tecnica

reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Tuel, come modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012

Si procede alla votazione, con voti espressi mediante alzata di mano, la quale ha il seguente esito:

- Presenti: n. 12
- Assente: n. 1 Verlucca Frisaglia – GIUST.
- Favorevoli: n. 8
- Contrari: n. 4

DELIBERA

1. di confermare, per quanto in premessa narrativa citato e alla luce degli equilibri finanziari dell'Ente, le aliquote relative alla componente "IMU" per l'anno 2019, nelle stesse misure di quelle applicate nel 2015 in appresso rappresentate:
 - a. aliquota IMU del **4** per mille, da applicare alle unità abitative adibite ad abitazione principale rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - b. aliquota IMU del **8,60** per mille, aliquota ordinaria base;

1. di determinare, per l'anno 2019, la detrazione "IMU" relativa alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per le quali continua ad applicarsi l'imposta fino alla concorrenza del suo ammontare, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

2. di dare atto inoltre che le aliquote e detrazioni sopra indicate decorrono dal 1° gennaio 2019 e che per ogni altro aspetto riguardante la disciplina della componente IMU, nell'ambito della "IUC", si demanda alla relativa sezione del regolamento comunale in materia;

3. di allocare i proventi che deriveranno per l'anno 2019 dalla componente IMU della IUC al codice bilancio 1.01.01.06

4. di dare atto che il versamento dell'imposta in argomento è fissato, come da norma, al 16 giugno per l'acconto e 16 dicembre per il saldo, con possibilità di effettuare il pagamento, in unica soluzione, entro la scadenza della prima rata;

5. di dare atto inoltre che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

6. di dichiarare, con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari, su n. 12 Consiglieri presenti e votanti e n. 1 assente giustificato (Verlucca Frisaglia) espressi mediante alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.l.gs n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to : FORNERIS Paola

Il Segretario Comunale
F.to : CARRERA Dott.ssa Daniela

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale il giorno _____
Per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs n. 267/2000);

Bosconero, li _____

Il Segretario Comunale
F.to : CARRERA Dott.ssa Daniela

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale
F.to : CARRERA Dott.ssa Daniela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Bosconero, li _____

Il Segretario Comunale
CARRERA Dott.ssa Daniela